Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 12/07/2024

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 26.3.2015 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 40.920,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 341,00 ciascuna;
- nel mese di luglio 2019, in corrispondenza della rata n. 48 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;
- esperiva invano reclamo in data 24.1.2024 richiedendo il rimborso della somma di € 660,00 oltre interessi legali.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue:

• in via preliminare, chiede la riunione dell'odierno ricorso al ricorso n. 521192/2023 presentato dal medesimo ricorrente nei confronti del resistente, in quanto gli stessi vertono sulla medesima questione giuridica ed entrambi i ricorsi sono riferiti a rapporti di finanziamento sottoscritti ed estinti contestualmente;

• gli oneri oggetto di richiesta di restituzione da parte del ricorrente sono qualificabili come up front e non devono essere restituiti considerato che l'art. 125-sexies TUB, al tempo in cui è stato sottoscritto il contratto, prevedeva espressamente la possibilità di

distinguere i costi contrattuali in up front e recurring e l'obbligo di restituzione a carico dell'intermediario riguarda i soli costi recurring;

• com'è noto, poi, sul tema si è espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, con la nota sentenza Lexitor, ha fornito un'interpretazione alquanto singolare dell'art. 16 della Direttiva UE 48/2008 e ha statuito che l'interpretazione corretta della norma in esame dovesse essere quella che equiparava i costi up front ai costi recurring;

• lo Stato italiano ha tentato di rimediare agli effetti irragionevoli e ingiusti di siffatta pronuncia e, con l'art. 11-octies L. 23 luglio 2021 - recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – ha previsto che "alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti";

• a ben vedere, lo Stato, pur riconoscendo il primato dell'ordinamento dell'Unione Europea su quello nazionale ha di fatto emanato una norma volta a far decorrere gli effetti della sentenza Lexitor ex nunc anziché ex tunc; tale norma è stata poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022;

• nell'ambito della causa C-555/21, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è nuovamente tornata sulla materia, a seguito di rinvio pregiudiziale, esprimendosi in antitesi alla nota sentenza Lexitor con riferimento al tema del rimborso dei costi del credito immobiliare ai consumatori in caso di estinzione anticipata; la Corte suprema austriaca ha interrogato sul punto la Corte di Giustizia, chiedendo se una normativa nazionale che preveda il rimborso proporzionale del costo totale del credito immobiliare ai consumatori esclusivamente per interessi e costi che dipendano dalla sua durata, ritenendo invece irripetibili i costi up front, sia in contrasto con la Direttiva in oggetto;

• sul punto, la CGUE ha stabilito che la Direttiva non osta all'applicazione di una tale normativa. Infatti, nel caso di rimborso anticipato, non sono previsti anche i costi che siano posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente; appare chiaro che, ancorché il caso trattato avesse ad oggetto un mutuo ipotecario e la direttiva coinvolta sia quella del 2014 in tema di credito immobiliare, la ratio sottostante alla norma sia assolutamente analogo a quella dell'art. 16 della direttiva 2008/48 sul credito al consumo ed anzi, la formulazione di tale principio è assolutamente identico in entrambe le direttive;

• pertanto, in applicazione dell'art. 125-sexies TUB nonché della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-555/21, indubbiamente cogente ex sentenza n. 263/2022 Corte Costituzionale, si chiede il rigetto della domanda;

• nella denegata ipotesi in cui si ritenga di voler accogliere quanto sostenuto dalla parte ricorrente in punto di diritto, si deve evidenziare in ogni caso che le domande, quantomeno, dovrebbero essere ridotte poiché le restituzioni dovrebbero essere quantificate col criterio del costo ammortizzato oppure della c.d. curva degli interessi ma, di certo, non col criterio c.d. pro rata temporis;

• in ogni caso, in sede di estinzione, la banca non ha chiesto gli indennizzi di cui all'art. 125-sexies, co. 4, TUB – espressamente previsti dagli artt. 12 di entrambi i contratti;

• considerato che per il contratto 8062545, il capitale residuo ammontava al tempo dell'estinzione alla somma di € 20.517,35, alla banca è dovuto l'importo di € 205,17 e, pertanto, se ne chiede quantomeno la compensazione.

Nelle repliche, parte ricorrente eccepisce l'infondatezza della richiesta di parte resistente in merito alla richiesta di compensazione per un totale di € 205,17, in quanto l'art. 12 delle clausole contrattuali prevede che: "L' equo indennizzo dovuto dal finanziato è calcolato secondo le seguenti modalità: non dovuto".

Pertanto la penale di anticipata estinzione non è dovuta.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

La resistente chiede la riunione del ricorso de quo con il ricorso n. 521192/2023, presentato dal medesimo ricorrente nei confronti del resistente, in quanto gli stessi vertono sulla medesima questione giuridica e si riferiscono a rapporti di finanziamento sottoscritti ed estinti contestualmente.

Si rileva che i Collegi sono soliti rigettare tale richiesta (sul punto, Collegio di Milano, decisione n. 3991 del 2 aprile 2024; Collegio di Roma, decisione n. 9665 del 06 ottobre 2023).

Il Collegio, infatti, non può accogliere la richiesta di riunione ex art. 274 c.p.c. dei ricorsi – secondo la resistente - accomunati dalla medesima causa petendi. Si tratta in realtà di rapporti contrattuali autonomi e che, seppure di analogo tipo, riguardano vicende sviluppatesi autonomamente e dedotti in diversi ricorsi, meritando pertanto d'essere considerati separatamente (Coll. Roma, dec. n. 8058/2020; dec. n. 13457/2021; Coll. Roma, dec. n. 8003/23).

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di

diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125*-sexies *del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «*non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi* up-front *ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex

art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata tem-poris) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*6,10%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota	*39,01%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria e vendi *(up front)*	€ 1.100,00	*€ 660,00* ○	€ 429,08 ◉	○		€ 429,08
◉	*rimborsi senza imputazione*		○	○	◉		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 429,08**
interessi legali	si

La somma dovuta ammonta quindi a € 429,08.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 660,00), poiché egli utilizza il criterio proporzionale lineare.

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 488 del 08.01.2021 di questo Collegio che prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha così ritenuto up front le spese di istruttoria e di vendita.

19.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

20.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 429,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA